

STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.117 DELL'11 OTTOBRE 2005 E MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.111 DEL 29 NOVEMBRE 2013, PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DELL'ENTE IL 4 DICEMBRE 2013.

INDICE

CAPO I: Norme fondamentali

- Art.1 Denominazione e sede
- Art.2 Elementi distintivi
- Art.3 Popolazione, territorio e decentramento
- Art.4 Principi fondamentali
- Art.5 Diritti del contribuente
- Art.6 Funzione di promozione e di programmazione

CAPO II: Istituti di garanzia e partecipazione

- Art.7 Diritto di informazione e partecipazione
- Art.8 Diritto di accesso
- Art.9 Istanze, petizioni e proposte
- Art.10 Consultazioni popolari
- Art.11 Albo Provinciale delle Associazioni
- Art.12 Referendum

CAPO III: Difensore Civico

- Art.13 Difensore Civico: attribuzioni
- Art.14 Nomina
- Art.15 Indennità
- Art.16 Durata della carica
- Art.17 Revoca

CAPO IV: Organi della Provincia

- Art.18 Organi istituzionali e a rilevanza Istituzionale
- Art.19 Il Consiglio
- Art.20 Funzionamento del Consiglio
- Art.21 Prima seduta del Consiglio Provinciale
- Art.22 Linee programmatiche
- Art.23 Il Presidente del Consiglio Provinciale
- Art.24 Iniziativa legislativa
- Art.25 I Consiglieri Provinciali
- Art.26 Decadenza dalla carica di Consigliere per assenze ingiustificate
- Art.27 Commissioni consiliari
- Art.28 Commissione trasparenza
- Art.29 Gruppi Consiliari
- Art.30 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
- Art.31 Il Presidente della Provincia
- Art.32 Il Vice Presidente della Provincia
- Art.33 La Giunta provinciale
- Art.34 Nomina e revoca degli Assessori
- Art.35 Competenze della Giunta
- Art.36 Attribuzioni e deleghe
- Art.37 Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti della Giunta
- Art.38 Impedimento, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni del Presidente della Provincia
- Art.39 Mozione di sfiducia

CAPO V: Organizzazione interna

- Art.40 Uffici e servizi
- Art.41 Struttura organizzativa
- Art.42 Il Segretario Generale
- Art.43 Il Vice Segretario Generale
- Art.44 Il Direttore Generale

Art.47 Incarichi di coordinamento di aree funzionali

Art.48 Competenze e responsabilità dei Dirigenti

Art.49 Personale

CAPO VI: Servizi pubblici

Art.50 Gestione dei servizi pubblici

Art.51 Verifiche della gestione dei servizi

Art.52 Aziende speciali

Art.53 Istituzioni

Art.54 Società di capitali

CAPO VII: Forme associative e di cooperazione

Art.55 Principi generali

Art.56 Convenzioni

Art.57 Accordi di programma, Patti territoriali e Politiche di cooperazione

CAPO VIII: Gestione finanziaria

Art.58 Finanza provinciale

Art.59 Programmazione di bilancio

Art.60 Bilancio e programmazione finanziaria

Art.61 Piano esecutivo di gestione

Art.62 Revisione economico-finanziaria

CAPO IX: I controlli

Art.63 Controlli interni

Art.64 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

Art.65 Il controllo di gestione

Art.66 Il controllo strategico

Art.67 La valutazione dei Dirigenti

Art.68 Controllo sostitutivo

Art.69 Controllo della Corte dei Conti

CAPO X: Disposizioni transitorie e finali

Art. 70 Revisione dello Statuto

Art. 71 Adozione dei regolamenti

Capo I

Norme fondamentali

Articolo 1

Denominazione e sede

1. La Provincia di Napoli è ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta Europea delle Autonomie, dalle leggi generali dello Stato e dal presente Statuto.

2. La Provincia ha per capoluogo la Città di Napoli nella quale ha la propria sede istituzionale, sita in Piazza Matteotti, 1.

3. Gli Organi istituzionali possono riunirsi anche in sedi differenti dal capoluogo.

Articolo 2

Elementi distintivi

1. La Provincia ha uno Stemma quale distintivo, un Gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale e nazionale per esprimere la partecipazione della comunità rappresentata e una Bandiera.

2. Lo Stemma è così raffigurato: sullo scudo, in forma sannitica e di colore oro, il cavallo rampante. Lo scudo è sormontato da una corona formata da un cerchio d'oro gemmato con le cordature lisce ai margini racchiudente due rami, uno d'alloro e uno di quercia al naturale uscenti dalla corona decussati e ridecussati all'infuori.

3. Il Gonfalone è costituito da un drappo di seta d'oro vecchio recante nel mezzo il cavallo rampante sormontato dalla dicitura in argento "Provincia di Napoli".

4. La Bandiera è costituita da un drappo di colore oro antico con lo Stemma al centro.

5. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia da portare a tracolla.

fonte: <http://burc.regione.campania.it>

11. La Provincia fa propri i principi sanciti dalla Carta Europea dell'autonomia locale e pone particolare attenzione ai problemi della solidarietà internazionale, della pacifica convivenza e dell'integrazione pluriethnica e multirazziale. Le norme dello Statuto si interpretano anche secondo i Principi e le Risoluzioni adottate con la Dichiarazione e il programma di azione della Conferenza di Pechino del 1995 in riferimento al 'potere di decisione' e al 'punto di vista delle donne'.

12. Favorisce processi di innovazione organizzativa volti alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata.

Articolo 5

Diritti del contribuente

1. La Provincia recepisce i principi generali sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
2. Ai contribuenti di tributi provinciali sono assicurati i diritti e le garanzie previste dalla legge.

Articolo 6

Funzione di promozione e di programmazione

1. La Provincia esercita le proprie funzioni, favorendo la più ampia partecipazione dei cittadini e delle istituzioni, in particolare degli Enti Locali e delle altre formazioni sociali.
2. La promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunità nella prospettiva della sostenibilità ambientale costituisce l'indirizzo fondamentale nell'esercizio delle competenze attribuite alla Provincia.
3. La Provincia è soggetto di programmazione di ordine socio-economico, territoriale ed ambientale, in posizione intermedia fra Comuni e Regione.
4. La Provincia nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione. Nell'esercizio delle funzioni amministrative e di programmazione, pone a fondamento il principio della collaborazione con la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province limitrofe nella piena attuazione del principio di sussidiarietà; nell'esercizio dei servizi pubblici persegue criteri di efficienza, efficacia e produttività finalizzati all'ottimizzazione del risultato in relazione alle risorse.
5. La Provincia favorisce la crescita del sistema delle Autonomie locali, anche attraverso la promozione e la partecipazione a iniziative di carattere nazionale ed europeo, nonché l'adesione ad associazioni nazionali e internazionali rappresentative degli Enti Locali.

Capo II

Istituti di garanzia e partecipazione

Articolo 7

Diritto di informazione e partecipazione

1. La Provincia di Napoli, al fine di garantire la piena attuazione dei principi di trasparenza e partecipazione, assicura e sostiene il coinvolgimento della popolazione nell'attività amministrativa, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
2. La Provincia promuove modalità di partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. La Provincia, avvalendosi anche di tecnologie informatiche, pone in essere gli strumenti e le procedure idonei a rendere effettiva l'informazione pubblica nei confronti della comunità e la partecipazione ai procedimenti secondo procedure stabilite in appositi regolamenti.
4. La Provincia promuove la conoscenza degli atti dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e dei Comuni e cura la formazione di testi coordinati di norme relativi a servizi erogati dall'Ente raggruppando in modo organico le disposizioni.
5. L'attività degli organi della Provincia è resa nota mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.
6. Le deliberazioni, gli atti ed i documenti che devono essere portati a conoscenza della popolazione sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio della Provincia.
7. L'Amministrazione Provinciale, per la migliore informazione della comunità ed ai fini di promozione socio-culturale, pubblica il periodico "La Provincia di Napoli".
8. Il Consiglio provinciale, con apposito regolamento, stabilisce la periodicità, le forme e le modalità di pubblicazione, nonché i criteri che definiscano la composizione degli organismi di direzione della rivista e quelli che assicurino la più ampia e pluralistica informazione.

Articolo 8

Diritto di accesso

motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Il diritto di accesso si esercita nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dal presente statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.

3. Per l'attuazione del diritto di accesso e di informazione, è istituito un apposito Ufficio Relazioni con il Pubblico.

4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico facilita i rapporti tra comunità ed Amministrazione promuovendo la diffusione delle informazioni relative all'attività dell'Ente e dei requisiti e modalità di accesso ai servizi, anche favorendo l'eventuale decentramento dell'Ufficio sul territorio della Provincia. Verifica, inoltre, la qualità ed il livello di gradimento dei servizi stessi mediante l'ascolto della popolazione.

Articolo 9

Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, nonché gruppi di organizzazioni e associazioni di cittadini, possono presentare per iscritto al Presidente della Provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere, nelle materie di esclusiva competenza locale, interventi tendenti alla migliore tutela di interessi della collettività.

2. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta regolarmente sottoscritta e conforme ai requisiti di cui al comma precedente, il Presidente della Provincia comunica le valutazioni dell'Amministrazione, rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede delle organizzazioni o associazioni autrici.

3. La posizione dell'Amministrazione Provinciale deve essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati anche con riferimento ai tempi in cui gli interventi sollecitati potranno eventualmente realizzarsi. In relazione al rilievo della questione posta, il Presidente può chiedere alla Commissione consiliare competente di pronunciarsi nel merito. Le Commissioni competenti ricevono copia delle istanze di cui al primo comma.

4. Le procedure di presentazione e valutazione di istanze, petizioni e proposte sono definite nel regolamento sulla partecipazione.

Articolo 10

Consultazioni popolari

1. La Provincia consulta la popolazione o particolari categorie della stessa al fine di garantire la partecipazione alla propria attività, di verificare la qualità dei servizi erogati e di realizzare un pieno coinvolgimento su temi di interesse locale.

2. La consultazione può essere realizzata mediante apposite consulte, pubbliche assemblee o altre modalità idonee a realizzare la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione, la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento che stabilisce inoltre le garanzie per il tempestivo esame delle risultanze delle consultazioni e della adeguata pubblicità da dare alle stesse.

3. Le consultazioni non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

4. Il regolamento sulla partecipazione definisce le modalità di costituzione e funzionamento delle consulte.

Articolo 11

Albo Provinciale delle Associazioni

1. La Provincia di Napoli istituisce l'Albo delle Associazioni. Il regolamento disciplinerà i modi e le forme del funzionamento dell'Albo.

2. Scopo dell'Albo è di favorire una maggiore conoscenza del mondo dell'associazionismo e di promuovere forme di collaborazione e di coordinamento tra la Provincia e le realtà associative presenti nell'ambito del territorio provinciale.

3. L'iscrizione all'Albo è gratuita e libera e può avvenire in qualsiasi momento.

4. Possono far parte dell'Albo le Associazioni legalmente costituite.

5. A cura dell'Amministrazione Provinciale si provvederà a dare la massima pubblicizzazione dell'istituzione dell'Albo al fine di consentire la più ampia partecipazione.

Articolo 12

Referendum

2. Qualora l'oggetto della consultazione referendaria lo richieda, il referendum può essere limitato a determinate zone del territorio provinciale.
3. Nel corso di un anno non può essere tenuta più di una tornata elettorale.
4. Il referendum può essere promosso per iniziativa della Giunta provinciale ovvero di un terzo dei Consiglieri provinciali, o su richiesta di almeno 100.000 elettori, o da non meno di 5 Consigli Comunali che rappresentino non meno di 500.000 abitanti.
5. Il referendum non può avere ad oggetto lo statuto, il regolamento per il funzionamento degli organi di governo e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i provvedimenti relativi a tributi e bilanci, i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti, gli atti meramente attuativi di norme statali o regionali e le designazioni e le nomine di rappresentanti della Provincia in enti, aziende ed istituzioni. Sono abilitati all'autentica delle firme i soggetti indicati all'art. 14 della legge 21/03/90 n. 53 e s.m.i.
6. Le eventuali richieste di referendum non impediscono, in ogni caso, agli Organi di Governo Provinciale di deliberare sulle materie relative.
7. Si pronuncia sull'ammissibilità dei referendum una apposita Commissione nominata dal Presidente. Il giudizio di ammissibilità viene espresso entro 30 giorni dalla notifica.
8. Successivamente al giudizio di ammissibilità il Consiglio si esprime sulla regolarità e completezza della documentazione relativa alla raccolta delle firme prescritte.
9. Il referendum è indetto dal Presidente entro 30 giorni dall'esecutività della relativa delibera.
10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali nonché negli ultimi sei mesi della consiliatura.
11. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto e se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.
12. L'esito del referendum è proclamato dal Presidente, che ne iscrive apposito oggetto alla prima seduta utile del Consiglio per la discussione.

Capo III

Difensore civico

Articolo 13

Difensore civico: attribuzioni

1. È istituito presso la Provincia di Napoli l'ufficio del Difensore civico con compito di garante dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale, nonché degli organismi dipendenti dell'Ente o che risultano concessionari di pubblici servizi o che esercitano a qualunque titolo funzioni pubbliche di competenza della Provincia.
2. Il Difensore Civico, su istanza degli interessati o di propria iniziativa, interviene per la tutela non giurisdizionale dei cittadini italiani e stranieri le cui situazioni giuridiche soggettive siano lese da irregolarità, negligenze, abusi o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi dell'Amministrazione. Il Difensore Civico segnala tali disfunzioni ai competenti organi della Provincia, suggerendo ogni mezzo e rimedio che ritenga opportuno attuare.
3. Sono attribuite al Difensore Civico le funzioni di Garante dei diritti del contribuente.
4. Il Difensore Civico non è sottoposto a alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi della Provincia ed è tenuto esclusivamente al rispetto delle vigenti norme.
5. Il Difensore Civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha diritto di accedere agli uffici della Provincia e degli organismi dipendenti dall'Ente anche al fine di effettuare accertamenti diretti; può visionare atti e documenti, averne copia e acquisire ogni notizia e informazione inerente alle questioni trattate. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio.
6. Il Difensore Civico invia annualmente al Presidente del Consiglio Provinciale una analitica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, eventualmente corredata da proposte volte alla riduzione degli elementi ostativi al regolare svolgimento dell'attività amministrativa. Tale relazione è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale ed è discussa in seduta pubblica.

Articolo 14

Nomina

1. Il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio Provinciale con apposito bando definiscono le procedure di presentazione delle candidature per la elezione alla carica di Difensore Civico.

2. **BOLLETTINO UFFICIALE** della REGIONE CAMPANIA **ter** **PARTE II** **Atti dello Stato e di altri Enti** **n. 73 del 23 Dicembre 2013** **eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Provinciale con voto favorevole dei due** **consiglio tra i cittadini che diano la massima attività** **e competenza giuridico- amministrativa, comprovata da apposito curriculum.**

3. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza richiesta, si procede a una seconda votazione, sempre a voto segreto e sempre a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procederà a un'ulteriore votazione, in distinta seduta da tenersi entro quindici giorni, e sarà eletto il candidato che avrà raggiunto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Si applicano le norme e le procedure di contestazione previste dalla legge per i consiglieri provinciali in merito alle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza .

Articolo 15

Indennità

1. Al Difensore Civico spetta l'indennità di funzione nella misura massima di un terzo dell'indennità prevista per Legge per il Presidente della Provincia.

2. Al fine di assicurare l'autonomia funzionale e l'indipendenza del Difensore Civico, vengono garantite adeguata dotazione organica e strumentale di supporto.

Articolo 16

Durata della carica

1. Il Difensore Civico dura in carica 3 anni e può essere rieletto una sola volta. Trovano applicazione le norme in materia di proroga degli organi amministrativi.

Articolo 17

Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per motivi connessi con il mancato esercizio delle sue funzioni ovvero straripamento nell'esercizio delle stesse o per documentata inefficienza.

2. La revoca è proposta con mozione da almeno un terzo dei consiglieri e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.

3. La mozione va notificata al Difensore civico che entro 10 giorni presenta al Consiglio Provinciale le eventuali controdeduzioni. La mozione, unitamente alle controdeduzioni presentate dal Difensore Civico, è inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio, ed è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.

Capo IV

Organi della Provincia

Articolo 18

Organi istituzionali e a rilevanza istituzionale

1. Sono Organi istituzionali di governo della Provincia il Consiglio provinciale, il Presidente della Provincia, la Giunta Provinciale.

2. Sono organi a rilevanza istituzionale della Provincia il Presidente del Consiglio provinciale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni consiliari.

3. Gli organi della Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si attengono ai principi ed alle regole di comportamento delineati dal Codice Europeo di comportamento per gli eletti regionali e locali, adottato dal Congresso dei Poteri locali del Consiglio d'Europa con raccomandazione n.60 del 17 giugno 1999.

Articolo 19

Il Consiglio

1. Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da quarantacinque Consiglieri.

2. Le competenze del Consiglio provinciale sono stabilite dalla legge.

3. Il Consiglio provinciale è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

4. Il Consiglio:

a) adotta gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative dell'Unione europea, dello Stato e della Regione Campania;

b) verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici in relazione alla forma di gestione prescelta anche attraverso periodiche relazioni della Giunta;

c) attua azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nel lavoro, previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

d) BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA n. 73 del 23 Dicembre 2013 PRraggio delle nomine effettuate ai sensi dell'art. 31 comma 6 in relazione all' PARTE II indirizzi e delle direttive impartite, Att Atti dello Stato e di altri Enti nel Regolamento per il funzionamento degli Organi di Governo .

5. L'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio provinciale è assicurata attraverso una struttura propria dotata di autonome risorse e disciplinata nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti. I regolamenti disciplinano, altresì, le modalità per la gestione delle risorse finanziarie attribuite al Consiglio ed alle sue articolazioni, per il proprio funzionamento.

Articolo 20

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio provinciale ispira la propria attività ai principi della rappresentanza democratica, della trasparenza, della partecipazione e della semplificazione, promuovendo tutte le iniziative che rendano efficiente ed efficace l'azione nell'interesse della comunità provinciale.
2. La sede istituzionale del Presidente del Consiglio Provinciale e delle sue articolazioni è ubicata in Napoli, nel complesso di S.Maria La Nova; il Consiglio provinciale può svolgersi, in particolari circostanze da definirsi nel regolamento per il funzionamento degli organi di governo, in sedi diverse dall'Aula di S.Maria la Nova.
3. Le sedute del Consiglio provinciale sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal regolamento per il funzionamento organi di governo. Tale Regolamento potrà prevedere forme di pubblicità delle sedute del Consiglio attraverso i mezzi di comunicazione.
4. Il Consiglio provinciale, al fine di favorire un rapporto diretto con la comunità provinciale su argomenti di rilevante interesse, può svolgersi in sedute aperte all'intervento di esterni. Le modalità di convocazione, pubblicizzazione e svolgimento di tali sedute sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento degli organi di governo.
5. Le modalità ed i termini per la convocazione delle sedute del Consiglio provinciale sono stabilite dal regolamento per il funzionamento degli organi di governo. In caso d'urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno ventiquattr'ore. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo prevede l'utilizzo di tecnologie che, nel rispetto della vigente normativa, garantiscano la conoscenza tempestiva dell'avviso di convocazione.
6. Il Consiglio provinciale delibera a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo diverse disposizioni di Legge, Statuto e Regolamento, che prevedano maggioranze qualificate.
7. Il voto è palese. E' sempre segreto il voto sulle persone. Al fine di assicurare l'efficiente svolgimento dei lavori consiliari, sono utilizzati sistemi di votazione elettronica.

Articolo 21

Prima seduta del Consiglio provinciale

1. La prima seduta del Consiglio provinciale è convocata nel termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione; la prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia che la presiede fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
2. All'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio provinciale neoeletto sono iscritti i seguenti argomenti:
 - a. Convalida degli eletti e surroga dei Consiglieri dichiarati ineleggibili;
 - b. Elezione del Presidente del Consiglio e dei due Vice Presidenti secondo le modalità di cui all'articolo 23 dello Statuto;
 - c. Giuramento del Presidente;
 - d. Comunicazione in ordine alla nomina del Vice Presidente e degli altri membri della Giunta provinciale con indicazione delle rispettive deleghe.

Articolo 22

Linee programmatiche

1. Il Presidente della Provincia, nel termine di sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio provinciale, sentita la Giunta, presenta al Consiglio medesimo le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. La partecipazione dei Consiglieri alla discussione ed alla elaborazione delle linee programmatiche è assicurata mediante lo svolgimento di apposita seduta da tenersi non prima di 15 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. La verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, anche al fine di eventuali adeguamenti, viene effettuata in occasione delle sessioni dedicate all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
4. Prima della scadenza della consiliatura, si svolge apposita seduta consiliare per la verifica finale dell'attuazione delle linee programmatiche.

Articolo 23

Il Presidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente del Consiglio è il rappresentante ufficiale dell'assemblea e ne esprime gli orientamenti in ordine a tematiche di ordine politico, sociale, economico e culturale. Interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri ed assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento:
 - a) convoca e presiede le Assemblee consiliari, stabilendone l'ordine del giorno, sentito il Presidente della Provincia e la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;
 - c) coordina l'attività delle Commissioni consiliari e riceve dai Presidenti delle Commissioni consiliari periodiche relazioni sull'attività svolta;
 - d) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti.
3. Il Presidente del Consiglio Provinciale riceve le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri e le trasmette al Presidente della Provincia, disponendo per la iscrizione all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento degli organi di governo.
4. Il Presidente del Consiglio Provinciale riceve altresì le proposte di deliberazione della Giunta Provinciale e le mozioni e gli ordini del giorno presentate dai Consiglieri, provvedendo alla relativa iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio secondo la modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento degli organi di governo.
5. Il Presidente del Consiglio ed i due Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. I Vice Presidenti del Consiglio sostituiscono a turno il Presidente del consiglio in caso di assenza, impedimento temporaneo o delega da parte del Presidente del Consiglio medesimo. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, questi sono sostituiti dal Consigliere anziano, individuato con il criterio di cui all'art. 40 comma 2 del D.Lgs.267/2000.
6. Il Presidente del Consiglio e i due Vice Presidenti - che devono appartenere uno alla maggioranza ed uno alla minoranza - sono eletti a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Ove non si raggiunga il quorum previsto si dà corso ad altra votazione in una seconda seduta da tenersi entro dieci giorni, sempre con il medesimo quorum. Qualora anche in questa votazione non si raggiunga il quorum richiesto, si procede nella stessa seduta ad altre votazioni con il quorum della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Fino alla nomina del Presidente del Consiglio Provinciale presiede la seduta consiliare il Presidente della Provincia.
7. Il Presidente del Consiglio e i due Vice Presidenti durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un terzo dei componenti il Consiglio, arrotondati alla frazione inferiore, non ne chiedano la cessazione dalla carica con una apposita mozione, contenente anche l'indicazione di un nuovo Presidente e/o di uno o di entrambi i Vice Presidenti, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione può essere presentata quando il Presidente e/o i Vice Presidenti compiano atti contrari alla legge, allo Statuto o ai regolamenti ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente e/o dei Vice Presidenti e contestualmente l'elezione del Presidente e/o dei Vice Presidenti proposti.

Articolo 24

Iniziativa legislativa

1. E' esercitata dal Consiglio l'iniziativa, prevista dallo Statuto della Regione, per l'emanazione delle Leggi e dei Regolamenti regionali mediante presentazione di progetti di Legge e di Regolamenti redatti in articoli.
2. Il Consiglio, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, può richiedere, insieme con gli altri Consigli provinciali, referendum abrogativi su leggi e regolamenti regionali.
3. Il Consiglio concorre alla programmazione regionale e nazionale, nelle forme stabilite dalle leggi e dai regolamenti regionali e nazionali.

Articolo 25

I Consiglieri provinciali

1. L'elezione, la durata in carica e lo status giuridico dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento organi di governo.

4. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo prevede le modalità per l'assicurazione dei Consiglieri contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

5. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo disciplina la dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni ai sensi delle leggi vigenti.

6. Ai Consiglieri competono i compensi previsti dalla legge per la partecipazione alle sedute del Consiglio ed alle Commissioni consiliari. E' ammessa a richiesta la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione nei limiti di legge. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo disciplina le modalità di corresponsione dei gettoni e dell'indennità prevedendo la eventuale decurtazione di quest'ultima nelle ipotesi di assenze ingiustificate. L'assenza alla seduta del Consiglio Provinciale, pur giustificata, comporta comunque la decurtazione dell'indennità di funzione in misura equivalente ad un gettone di presenza.

Articolo 26

Decadenza dalla carica di Consigliere per assenze ingiustificate

1. Il Consigliere è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio, salvo motivato impedimento.
2. Il Consigliere decade dalla carica in caso di assenze ingiustificate a quattro adunanze consecutive del Consiglio ovvero ad un terzo delle sedute dell'anno precedente.
3. L'Ufficio di Presidenza convoca il Consigliere assente fissando un termine non inferiore ai venti giorni entro il quale questi può comparire e presentare eventuali cause giustificative dell'assenza.
4. La decadenza del Consigliere è decisa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con delibera del Consiglio assunta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati in seduta straordinaria. Alla dichiarazione di decadenza fa seguito contestualmente la surroga ai sensi di legge.

Articolo 27

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criteri proporzionali, secondo le modalità indicate dal Regolamento per il funzionamento degli organi di governo.
2. Sono istituite, nell'ambito del Consiglio, Commissioni permanenti per il preventivo esame di atti attribuiti alla competenza consiliare. Le Commissioni coadiuvano il Consiglio nell'esercizio della sua funzione di controllo e di indirizzo politico-amministrativo, svolgendo attività preparatoria, consultiva e referente in ordine alle deliberazioni; provvedono all'istruzione degli atti fondamentali di indirizzo consiliare nelle materie di competenza. Il parere è obbligatorio su tutti gli atti di proposte al Consiglio, con esclusione di quelle per la cui adozione sia stata convocata d'urgenza la seduta ventiquattr'ore prima; ove il parere non sia reso nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento degli organi di governo, la proposta si intende rinviata al Consiglio.
3. Le Commissioni svolgono altresì lo studio e l'approfondimento di specifici problemi, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio ovvero della Giunta nella sua funzione di proposta e di impulso. Hanno diritto di iniziativa per l'iscrizione di argomenti all'ordine del giorno del Consiglio e possono altresì chiedere la convocazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio procede con le modalità di cui all'art. 39, comma 2, D.LGS.267/2000.
4. Le Commissioni sono convocate dal proprio Presidente. Il Presidente del Consiglio o il Presidente della Provincia possono chiedere la convocazione delle Commissioni con uno specifico Ordine del Giorno.
5. Possono istituirsi Commissioni temporanee e speciali per fini di studio, di indagine o d'inchiesta. Le Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, istituite dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri membri, sono disciplinate nel Regolamento per il funzionamento degli organi di governo.
6. Per argomenti di notevole complessità il Presidente del Consiglio può convocare due o più Commissioni in seduta congiunta.
7. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo precisa i casi in cui per l'adozione di un atto sia richiesto l'intervento di più Commissioni.

8. **BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA** | **funzionamento degli organi di governo determina i poteri delle Commissioni e ne** **azione e le forme di pubblicità dei lavori** **PARTE II**  **Atti dello Stato e di altri Enti salvo i casi previsti dal Regolamento.**
n. 73 del 23 Dicembre 2013

9. Le Commissioni possono ottenere dagli uffici della Provincia, nonché dagli Enti, dalle Aziende e dalle Istituzioni da essa dipendenti o partecipate tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento delle proprie funzioni.

10. Le Commissioni Consiliari possono avvalersi di esperti esterni forniti di particolare competenza tecnica. I regolamenti disciplinano le procedure e le modalità per il conferimento degli incarichi.

11. La Provincia istituisce una Commissione speciale per la promozione delle Pari opportunità secondo quanto previsto dalla Costituzione, dalle Leggi della Repubblica, della Regione e secondo le direttive emanate dalla Unione Europea.

12. Per lo svolgimento delle proprie attività l'amministrazione provvede a dotare le Commissioni di adeguati locali, personale e strumenti secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.

13. I Consiglieri hanno sempre diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui non sono membri effettivi, anche in caso di sedute non pubbliche.

Articolo 28

Commissione Trasparenza

1. È istituita, con funzioni di garanzia e controllo, la Commissione Trasparenza costituita da un membro per ogni gruppo consiliare. Il Presidente della Commissione viene eletto dal Consiglio Provinciale con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Il Presidente della Commissione Trasparenza viene scelto tra i Consiglieri della minoranza.

2. Il Consiglio adotta il Regolamento per il funzionamento della Commissione trasparenza.

Articolo 29

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, sono organizzati in Gruppi consiliari. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo ne disciplina la costituzione e composizione.

2. Per lo svolgimento delle loro funzioni, ai Gruppi sono assicurati mezzi adeguati, anche in relazione alla loro consistenza numerica e secondo le previsioni dell'apposito Regolamento consiliare.

3. I Gruppi designano democraticamente i rispettivi Presidenti di Gruppo. In caso di mancata designazione si considera Presidente il Consigliere anziano del Gruppo individuato con il criterio di cui all'art. 40 comma 2 D.LGS.267/2000.

4. A tutti i Gruppi vengono tempestivamente trasmesse copie - anche in via informatica - degli ordini del giorno di Giunta e Consiglio, delle delibere nonché l'indice dei decreti presidenziali e dirigenziali e delle ordinanze con l'indicazione degli importi se trattasi di atti che comportano spesa.

Articolo 30

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita come Commissione Consiliare permanente; è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio per esercitare le funzioni indicate dallo Statuto e dai Regolamenti e per definire, unitamente al Presidente della Provincia la programmazione dei lavori del Consiglio Provinciale.

2. Il Presidente del Consiglio convoca entro tre giorni la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, ogni qualvolta lo richiedono il Presidente della Provincia o almeno due Presidenti di Gruppo.

3. Il Regolamento per il funzionamento degli organi di governo determina le attribuzioni ed il funzionamento della Conferenza dei Presidenti di Gruppo e la periodicità della sua convocazione.

Articolo 31

Il Presidente della Provincia

1. Il Presidente della Provincia interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa della Provincia, è il Capo dell'amministrazione e la rappresenta in tutti i rapporti a livello locale ed internazionale.

2. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.

3. Il Presidente, sulla scorta degli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, impartendo le opportune direttive alla Giunta, al Direttore generale e agli uffici per assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'attività amministrativa.

4. Il Presidente nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Presidente, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

6. Il Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni, garantendo la presenza di entrambi i sessi.

7. Il Presidente attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

8. Il Presidente promuove e conclude accordi di programma informando preventivamente il Consiglio in ordine ai contenuti, ai soggetti interessati, ai tempi e modalità, ai finanziamenti ed a ogni altro adempimento connesso.

9. Al Presidente, oltre alle funzioni espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto, spetta:

a) la rappresentanza legale in giudizio dell'Ente. La Giunta Provinciale autorizza il Presidente ad agire e resistere in giudizio, avvalendosi dell'Avvocatura dell'Ente, ad esclusione delle liti attive o passive da incardinarsi o incardinate dinanzi ai Giudici di Pace ed alle Commissioni Tributarie Provinciali. In dette fattispecie, l'autorizzazione alla proposizione o resistenza all'azione spetta al

dirigente del servizio competente per materia, il quale adotterà apposita determinazione dirigenziale;

b) promuovere e sottoscrivere intese istituzionali, conferenze di servizi, accordi previo indirizzo del Consiglio nelle materie di sua competenza;

c) promuovere e concludere le partecipazioni consortili e istituzionali;

d) indire i referendum;

e) definire gli indirizzi, sentita la Giunta, in ordine all'orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici e servizi provinciali.

10. Il Presidente promuove in Italia e, nei limiti consentiti dall'Ordinamento, all'Estero, gli aspetti peculiari del territorio provinciale e del suo patrimonio artistico, culturale e storico.

Articolo 32

Il Vice Presidente della Provincia

1. Il Vice Presidente della Provincia svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia.

2. Il Vice Presidente della Provincia sostituisce il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle leggi vigenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Vice Presidente svolge tutte le funzioni per garantire il regolare funzionamento della Giunta e delle attività dell'Ente.

Articolo 33

La Giunta Provinciale

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente della Provincia e da un numero massimo di dodici assessori, compreso il Vice Presidente, garantendo la presenza di entrambi i sessi, in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia, che ne fissa l'ordine del giorno. In caso di sua assenza o impedimento tali competenze spettano al Vice Presidente.

3. Salvo i casi di urgenza, è data notizia della convocazione della Giunta, mediante l'invio dell'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari.

4. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti.

5. Il voto è palese. Può essere reso segreto il voto sulle persone.

6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione espressa del Presidente. Alle sedute partecipa il Segretario Generale o il Vice Segretario.

7. Il Presidente della Provincia disciplina ogni aspetto relativo all'attività ed al funzionamento della Giunta non espressamente disciplinato da norme legislative, statutarie e regolamentari.

Articolo 34

Nomina e revoca degli Assessori

1. Il Presidente della Provincia nomina gli Assessori fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

2. Il Presidente può revocare uno o più Assessori, procedendo alla loro tempestiva sostituzione e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Articolo 35

Competenze della Giunta



- a) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Presidente o degli organi di decentramento;
 - b) collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente sulla propria attività;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. Nei casi di urgenza, la Giunta può adottare le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio dandone immediata comunicazione al Consiglio. L'organo consiliare deve motivare la mancata o parziale ratifica, adottando i provvedimenti necessari per regolare i rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
3. E' di competenza della Giunta:
- a) l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - b) la predisposizione dello schema di bilancio annuale e pluriennale, nonché della relazione illustrativa che si allega al rendiconto;
 - c) la determinazione delle aliquote dei tributi.

Articolo 36

Attribuzioni e deleghe

1. Il Presidente della Provincia, nel rispetto del proprio ruolo di coordinamento generale, esercita le proprie funzioni delegandone l'esercizio agli Assessori, anche in relazione a specifici programmi o progetti, con decreto da comunicare al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.
2. Gli Assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazioni concernenti le loro attribuzioni.
3. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio e possono partecipare a quelle delle Commissioni, senza diritto di voto. Il Regolamento sul funzionamento degli organi di governo ne disciplina le modalità di partecipazione.

Articolo 37

Cessazione dalla carica e sostituzione dei componenti della Giunta

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, decesso, decadenza o revoca.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente della Provincia in forma scritta. Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni presentate dagli Assessori, e procede alla loro sostituzione.

Articolo 38

Impedimento, rimozione, decadenza, decesso, dimissioni del Presidente della Provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Presidente della Provincia.
3. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente della Provincia.
4. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Decorso tale termine, producono gli effetti di cui al comma 1 con contestuale nomina di un commissario.
5. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta.

Articolo 39

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Presidente della Provincia o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Presidente della Provincia e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, presentata al Presidente del Consiglio, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare il Presidente della Provincia e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Capo V

Organizzazione interna

Articolo 40

Uffici e servizi

1. La Provincia disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di funzionalità ed economicità di gestione e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità.
2. Il Regolamento, approvato dalla Giunta sulla base dei criteri definiti dal Consiglio, delinea la struttura organizzativa dell'Ente, disciplina le modalità di conferimento degli uffici e dei servizi, definendo altresì la consistenza dei ruoli e della dotazione organica.
3. L'organizzazione strutturale degli uffici, nel rispetto del principio di separazione tra politica e gestione, risponde a criteri di funzionalità e flessibilità riguardo ai compiti e programmi definiti dagli organi di governo.
4. Al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa vengono delineati sistemi di collegamento tra i vari uffici che favoriscano la comunicazione interna ed esterna.

Articolo 41

Struttura organizzativa

1. L'assetto organizzativo si articola in una Segreteria Generale composta dal Segretario Generale, che ne ha la direzione e dal Vice Segretario Generale ed in strutture operative, di diversa entità e complessità, cui sono preposti i Dirigenti. Il Presidente della Provincia, previa delibera di Giunta, può nominare un Direttore Generale.
2. Le strutture affidate ai Dirigenti sono organizzate in modo che ciascun'unità gestisca un settore di attività con autonomia e responsabilità.
3. Le strutture di Coordinamento curano il raccordo delle attività delle singole Direzioni e verificano, anche attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa in rapporto alla realizzazione degli obiettivi programmati. I Dirigenti Coordinatori svolgono, altresì, gli altri compiti e funzioni che sono loro attribuiti dai regolamenti.

Articolo 42

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente e dei Dirigenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. Previa verifica dell'istruttoria, si esprime sulla conformità giuridico-amministrativa delle proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio ed alla Giunta, provvedendo ai conseguenti atti di pubblicità.
3. Partecipa, con funzioni consultive e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione, nonché partecipa, su richiesta, alle riunioni delle commissioni consiliari e della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive.
4. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Provincia.
5. Svolge, inoltre, gli altri compiti e funzioni che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti o dal Presidente della Provincia.
6. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Provincia al Segretario Generale.

Articolo 43

Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale è nominato dal Presidente della Provincia tra i dirigenti assunti a tempo indeterminato, aventi i titoli per l'accesso alla qualifica di Segretario.
2. Il Vice Segretario Generale coadiuva il Segretario Generale ed esercita, altresì, le funzioni vicarie, sostituendolo nei casi di vacanza dell'ufficio, assenza o impedimento.

Articolo 44

Il Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, previa delibera di Giunta, può nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri per la nomina, valorizzando tanto le capacità manageriali, quanto la conoscenza dell'organizzazione amministrativa.

3. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA i nomina disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, ga n. 73 del 23 Dicembre 2013 funzioni, assicurando coerenza ed inte PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti ità e garanzia e la direzione operativa.

4. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

5. Compete in particolare al Direttore Generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione. A tali fini, al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario.

Articolo 45

Conferimento funzioni dirigenziali

1. Il Presidente della Provincia, sulla base delle esigenze di funzionalità dei servizi, conferisce ai Dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato gli incarichi dirigenziali con provvedimento motivato, a tempo determinato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione collettiva.

2. Il regolamento definisce i criteri in base ai quali il Presidente della Provincia conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali. Il regolamento dovrà garantire l'autonomia e la professionalità dei dirigenti nonché la funzionalità degli uffici.

Articolo 46

Incarichi a contratto

1. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti vacanti di direzione delle strutture o di alta specializzazione mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, previa motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

Articolo 47

Incarichi di coordinamento di aree funzionali

1. Gli incarichi aventi per oggetto il coordinamento di aree funzionali vengono conferiti ai Dirigenti con provvedimento motivato del Presidente della Provincia, per un periodo non eccedente la durata del ciclo amministrativo e secondo le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalla contrattazione decentrata integrativa.

Articolo 48

Competenze e responsabilità dei Dirigenti

1. Spettano ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo negli atti di indirizzo e controllo politico-amministrativo. A tal fine adottano gli atti di gestione necessari ed opportuni, ivi compresi atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, secondo le modalità definite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I Dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta in relazione agli obiettivi agli stessi assegnati. A tal fine, svolgono le funzioni loro attribuite con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. In particolare:

a) collaborano con gli organi di governo nella predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività, fornendo analisi di fattibilità e proposte attuative;

b) dirigono il personale ed organizzano il lavoro nelle strutture di competenza, assicurando l'attribuzione dei trattamenti accessori ed individuando i responsabili dei procedimenti amministrativi;

c) adottano strumenti di controllo sulle attività di competenza della struttura e predispongono una relazione almeno annuale sullo stato di avanzamento dei programmi.

3. Sono istituiti la Conferenza dei Dirigenti ed il Comitato di Direzione convocati e presieduti dal Segretario Generale ovvero dal Direttore Generale, se nominato.

Articolo 49

Personale

1. BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA lamentato vengono disciplinate le modalità di assunzione del personale, le
co n. 73 del 23 Dicembre 2013 PROCEDURE PER LA SUA ASSEGNAZIONE AGLI PARTE II Atti dello Stato e di altri Enti nti di
funzionalità ed esigenze di servizio e di valorizzazione della professionalità individuale.
2. Le responsabilità, le sanzioni disciplinari e il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, sono disciplinati sulla base dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano il pubblico impiego.
3. Nello svolgimento della propria attività, la Provincia valorizza la professionalità dei propri dipendenti favorendone l'aggiornamento e la riqualificazione e garantendo parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge ed ai regolamenti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
5. La Provincia di Napoli assicura il pieno rispetto dei diritti e delle funzioni delle OO.SS., nonché dell'intero sistema delle relazioni sindacali.

Capo VI
Servizi pubblici
Articolo 50

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio provinciale istituisce, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, i servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività, anche privi di rilevanza industriale, rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio provinciale.
2. Per tali servizi il Consiglio stabilisce la disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti.
3. La forma di gestione dei singoli servizi è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, dal Consiglio, anche su proposta della Giunta, sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate, e previa acquisizione di una relazione del Collegio dei revisori dei conti sugli aspetti economici e finanziari della gestione.
4. Al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la Provincia può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo. Può altresì stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Articolo 51
Verifiche della gestione dei servizi

1. Il Consiglio verifica l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici, in relazione alla forma di gestione prescelta, mediante periodiche analisi e relazioni della Giunta.
2. A tal fine istituisce la Carta dei Servizi provinciali sulla base di criteri e principi individuati in apposito regolamento.

Articolo 52
Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale della Provincia per la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.
2. La costituzione dell'azienda speciale viene deliberata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei membri assegnati. Nella delibera di costituzione devono essere definiti lo Statuto dell'azienda, il capitale di dotazione, i mezzi finanziari da trasferire, le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda. Il Consiglio Provinciale approva gli atti fondamentali dell'azienda, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere provinciale ed una specifica competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, debitamente documentata da curriculum.
- 3-bis. Le nomine di cui al comma precedente sono effettuate garantendo la presenza di entrambi i sessi, in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
4. Sono incompatibili a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione i soggetti indicati dalla normativa relativa alla carica di consigliere provinciale ed inoltre chi svolge ruoli di sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente di comunità montane ed altri incarichi esecutivi in società, consorzi, aziende a partecipazione pubblica.

Articolo 53



1. ~~La~~ ~~Provincia~~ ~~può~~ ~~costituire~~ ~~Istituzioni~~ ~~per~~ ~~l'esercizio~~ ~~d~~ ~~attività~~ ~~di~~ ~~servizi~~ ~~di~~ ~~pubblica~~ ~~utilità~~ ~~che~~ ~~hanno~~ ~~una~~ ~~speciale~~ ~~competenza~~ ~~tecnica~~ ~~e/o~~ ~~amministrativa~~, ~~la~~ ~~cui~~ ~~finalità~~ ~~assume~~ ~~rilevanza~~ ~~imprenditoriale~~.
2. L' Istituzione è organismo strumentale della Provincia dotato di autonomia gestionale.
3. L' Istituzione è costituita con deliberazione del Consiglio Provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei membri assegnati, e nella quale siano indicate le finalità dell'istituzione, i parametri comparativi di efficienza della gestione, il capitale di dotazione da conferire ed i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture provinciali da trasferire eventualmente all'istituzione.
4. Non possono essere costituite più Istituzioni per l'esercizio di servizi affini.
5. Gli organi dell'Istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente, il Direttore.
6. Il Consiglio Provinciale approva il regolamento che disciplina l'ordinamento e il funzionamento di ciascuna Istituzione; determina gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell'istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonché gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi; esercita la vigilanza sull'attività dell'istituzione tramite il Presidente della Provincia che può acquisire atti, documenti e informazioni concernenti l'istituzione e promuovere indagini e verifiche amministrative.
7. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è composto da cinque membri, compreso il presidente. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Presidente della Provincia, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale, fra coloro che possiedono i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale e che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, debitamente documentata da curriculum. Essi sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del Consiglio e durano in carica fino alla nomina dei successori.
8. Le nomine di cui al comma precedente sono effettuate garantendo la presenza di entrambi i sessi, in modo da assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Articolo 54

Società di capitali

1. Per la gestione dei servizi pubblici il Consiglio provinciale può, nelle forme di legge, deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata e di consorzi, quando la natura del servizio faccia ritenere opportuna, sulla base di idonea documentazione economica e funzionale, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La scelta dei soci privati e la eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato sono effettuate con procedure di evidenza pubblica, e nell'osservanza della normativa in materia di lotta alla criminalità organizzata.
3. Il Consiglio può altresì disporre la partecipazione dell'Ente a società di capitali, consorzi di imprenditori, società consortili o imprese cooperative, la cui finalità assuma rilevanza rispetto alle funzioni ed ai compiti della Provincia.
4. Agli organi delle società controllate dalla Provincia si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

CAPO VII

Forme associative e di cooperazione

Articolo 55

Principi generali

1. Per lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, la Provincia si avvale delle forme associative previste dalla legge, e ne favorisce la realizzazione.
2. La Provincia promuove, altresì, iniziative atte a stimolare la collaborazione fra enti locali su questioni di interesse comune; garantisce assistenza e consulenza alle amministrazioni locali del proprio ambito territoriale, ed alle loro forme associative; promuove nei confronti delle amministrazioni comunali e delle comunità montane le iniziative, anche di carattere informativo e didattico, utili per favorire la migliore efficienza e correttezza dell'azione amministrativa, nonché per la salvaguardia, l'approfondimento e lo sviluppo dei principi di autonomia locale.
3. La Provincia coordina ed attiva i comuni e le comunità montane nelle iniziative necessarie per la formazione di programmi di intervento nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

Articolo 56

Convenzioni

2. Le convenzioni devono precisare le funzioni e i servizi per i quali vengono stipulate, i fini, le forme di consultazione, gli obblighi e le garanzie reciproche, i rapporti finanziari, la durata, le quote di partecipazione degli enti coinvolti.

Articolo 57

Accordi di programma, Patti territoriali e Politiche di cooperazione

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e statale, la Provincia di Napoli promuove e favorisce accordi di programma e ogni forma di politica di cooperazione consentita dalla normativa vigente, volti a definire e attuare opere e interventi che per la loro natura si prestino a un'azione integrata e coordinata dei soggetti pubblici a differenti livelli di governo.
2. La Provincia può partecipare anche a accordi di programma promossi da altri enti.
3. Per favorire lo sviluppo della comunità amministrata, la Provincia di Napoli può promuovere Patti territoriali, nel rispetto delle reali vocazioni del territorio e secondo le disposizioni di legge.
4. Il Presidente della Provincia, previa approvazione da parte del Consiglio Provinciale, aderisce a Patti territoriali, siano essi promossi dalla Provincia di Napoli, sia da altri enti.

CAPO VIII

Gestione finanziaria

Articolo 58

Finanza provinciale

1. La Provincia ha autonomia finanziaria e potestà impositiva, nei limiti fissati dalla legge. A tal fine, disciplina con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 59

Programmazione di bilancio

1. La programmazione e il controllo delle attività della Provincia sono realizzate mediante il bilancio di previsione annuale ed i suoi allegati, redatti secondo i principi fissati dalla legge.
2. Con le modalità previste da apposito regolamento, è assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Articolo 60

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione ed i suoi allegati sono predisposti dalla Giunta, con il concorso dei Dirigenti, e presentati al Consiglio Provinciale unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.
2. Il bilancio di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio provinciale in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 61

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta provinciale definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

Articolo 62

Revisione economico-finanziaria

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono regolate dalla legge.
2. Il collegio dei revisori assolve alle proprie funzioni in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.
3. Il collegio, oltre alle competenze di cui al primo comma del presente articolo, in particolare:
 - a) presta assistenza alle sedute del Consiglio nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione, il rendiconto della gestione e le variazioni di bilancio, nonché, se richiesto, presta assistenza alle riunioni della Giunta provinciale;
 - b) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, richiede la convocazione del Consiglio, cui il collegio stesso partecipa e riferisce.

5. Il collegio dei revisori si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche su richiesta di un singolo revisore.

6. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale sottoscritto dagli intervenuti, che viene trascritto in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni.

7. Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta. Il revisore dissenziente ha diritto di far constare a verbale i motivi del proprio dissenso.

8. I revisori devono adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

CAPO IX

I controlli

Articolo 63

Controlli interni

1. Con apposito regolamento l'Amministrazione Provinciale disciplina meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta, al fine di:

- garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività posta in essere dall'Ente;
- valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione delle linee programmatiche definite dagli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2. Le funzioni di cui alle lettere b), c) e d) sono svolte in modo integrato, anche laddove venissero affidate a strutture differenti: ciascuna di queste, nello svolgimento delle verifiche di propria competenza, può avvalersi dei risultati delle altre tipologie di controllo.

3. E' fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei Dirigenti, al controllo strategico.

Articolo 64

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato dagli organi appositamente previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento: Organo di revisione, Dirigenti competenti, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, Segretario Generale, ciascuno secondo la rispettiva competenza. In particolare:

- dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria per gli atti dirigenziali che comportano impegni di spesa, i quali diventano esecutivi solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate;
- dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria e dal Dirigente competente, su ogni proposta di deliberazione della Giunta o del Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, mediante espressione, rispettivamente, del parere di regolarità contabile di cui al punto a) e del parere di regolarità tecnica;
- dal Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria su tutti gli atti di liquidazione e pagamento;
- da ciascun Dirigente nei confronti degli atti e dei provvedimenti di competenza propria per verificare la legittimità, la regolarità, la correttezza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente;
- dal Segretario Generale mediante assistenza, consulenza, collaborazione giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.

2. Le determinazioni dirigenziali sono pubblicate all'Albo Pretorio secondo le procedure stabilite per la pubblicazione degli atti amministrativi degli organi collegiali.

Articolo 65

Il controllo di gestione

1. Per verificare i livelli di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche attraverso interventi tempestivi di correzione, il rapporto tra costi e risultati raggiunti dai servizi, il regolamento disciplina forme interne di controllo della gestione, attraverso un apposito servizio che riferisce periodicamente al Presidente della Provincia e fornisce informazioni, ove richiesto, agli organismi consiliari costituiti ed ai responsabili dei servizi.

2. I responsabili dei servizi si avvalgono del supporto del controllo di gestione al fine di:

- monitorare i livelli di efficienza, efficacia ed economicità della loro gestione;
- acquisire elementi valutativi utili ad orientare le scelte gestionali.

1. La Provincia di Napoli con apposito regolamento individua gli strumenti e le metodologie da seguire ai fini del controllo strategico, attraverso il quale verifica l'effettiva realizzazione delle linee programmatiche e delle scelte contenute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, e valuta, mediante l'analisi della coerenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate, la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. L'unità organizzativa incaricata del controllo strategico risponde direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

Articolo 67

La valutazione dei Dirigenti

1. E' istituito il nucleo di Valutazione quale organo di controllo preposto all'attività di valutazione del personale con qualifica dirigenziale.
2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente della Provincia a cui riferisce le proprie valutazioni. Il regolamento disciplina la composizione del nucleo e l'esercizio delle relative funzioni, secondo principi di obiettività ed imparzialità.
3. Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta, efficace ed economica gestione delle risorse assegnate ai Dirigenti.
4. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia, ha accesso ai documenti amministrativi, può richiedere informazioni alle strutture organizzative, alle aziende ed Enti dipendenti dalla Provincia.
5. L'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo.

Articolo 68

Controllo sostitutivo

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale assegna alla Giunta un termine di cinque giorni, decorso il quale nomina un commissario, scelto tra soggetti di comprovata esperienza in campo amministrativo e di enti locali, affinché lo predisponga d'ufficio entro 10 giorni dalla nomina, per sottoporlo al Consiglio.
2. Nel caso di cui al comma precedente, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione. Decorso inutilmente detto termine, il Segretario si sostituisce all'Amministrazione inadempiente, mediante apposito commissario, scelto tra soggetti di comprovata esperienza in campo amministrativo e di enti locali. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto perché avvii la procedura per lo scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'art.141, comma 2 del D.Lgs 267\2000.
3. La procedura prevista dal presente articolo si applica, altresì, nei casi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio del Bilancio, ai sensi dell'art.193, comma 4, del D.Lgs 267\2000.
4. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si procede secondo quanto stabilito ai commi precedenti, con esclusione della procedura di scioglimento del Consiglio.

Articolo 69

Controllo della Corte dei Conti

1. La Corte dei Conti verifica, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione dell'Ente, la sana gestione finanziaria dell'Amministrazione provinciale ed il funzionamento dei controlli interni.
2. La Provincia può chiedere ulteriori forme di collaborazione alla Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

CAPO X

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 70

Revisione dello Statuto

1. La richiesta di modifica statutaria può essere formulata non prima di un anno dalla delibera di approvazione o reelezione:
 - a. dal Presidente della Provincia di Napoli

Articolo 71

Adozione dei regolamenti

1. L'entrata in vigore di norme statutarie comporta l'abrogazione di disposizioni regolamentari con esse incompatibili. Il Consiglio provinciale provvede agli adeguamenti necessari, di norma, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto il Consiglio Provinciale promuoverà una seduta straordinaria per la verifica dell'attuazione.